

06901 Risposte a interpello delle Entrate anche sulle cessioni b2c da San Marino all'Italia 06901

# Iva con regimi incompatibili

## Il margine esclude le regole sulle vendite intraUe a distanza

DI FRANCO RICCA

**R**egime Iva del margine e OSS incompatibili: l'applicazione del regime speciale sulle cessioni di beni usati esclude l'applicazione delle regole sulle vendite intracomunitarie a distanza e, conseguentemente, dello sportello unico (OSS) per il pagamento dell'imposta nel paese Ue di destinazione. Nel regime del margine, infatti, la vendita dei beni che partono dal territorio italiano è quivi soggetta all'imposta, anche se il consumo avviene in un altro paese Ue. E' quanto chiarisce l'agenzia delle entrate nella risposta n. 497 dell'11 ottobre 2022, avvertendo però che il contribuente che ha aderito al regime semplificato OSS è comunque tenuto a presentare la prevista dichiarazione trimestrale anche se non ha effettuato operazioni rientranti in tale regime.

L'interpello era stato presentato da un contribuente che svolge, mediante una piattaforma web di terzi, attività di vendita online, quasi esclusivamente verso privati consumatori residenti in altri paesi Ue, di beni usati, di oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato, applicando il regime del margine di cui all'art. 36 del dl n. 41/1995. Poiché la piattaforma elettronica, al superamento dell'importo di 10.000 euro, ha bloccato le vendite verso altri paesi Ue, il contribuente, per poter continuare ad operare, si è visto costretto ad aderire al regime OSS, che facilita il pagamento dell'Iva dovuta nei paesi Ue di destinazione dei beni oggetto di vendite intracomunitarie a distanza, pur consapevole che la legge esclude dalla disciplina prevista per tali vendite le cessioni sottoposte al regime del margine. Ha quindi chiesto

all'agenzia se possa comunque continuare ad assoggettare al regime del margine le vendite online di beni usati effettuate verso altri stati membri Ue, oppure se l'avvenuta registrazione all'OSS implichi la disapplicazione di tale regime e il pagamento dell'Iva nei paesi Ue di destinazione dei beni, secondo la disciplina delle vendite intracomunitarie a distanza.

Nella risposta, dopo avere illustrato il quadro normativo pertinente alla fattispecie, l'agenzia osserva che, in aderenza alla direttiva, l'art. 3 del dlgs n. 83/2021 ha modificato l'art. 37 del dl n. 41/1995 al fine di escludere dalla definizione di vendite intracomunitarie a distanza (e dalla relativa disciplina) le cessioni di beni assoggettate al regime del margine, che si considerano effettuate (e sono tassate) nel paese in cui i beni si trovano prima della spedizione o del trasporto, e non in quello di arrivo. In sostanza, l'agenzia ha confermato che, fatta salva l'ipotesi in cui il contribuente, avvalendosi della facoltà accordata dall'art. 36 del dl 41/1995, applichi alla cessione il regime Iva normale anziché quello regime del margine, la registrazione al sistema OSS non comporta, di per sé, l'assoggettamento ad imposta delle vendite dei beni usati nel paese di destinazione; comporta tuttavia l'obbligo formale della presentazione dell'apposita dichiarazione trimestrale, ai sensi dell'art. 74-quinquies del dpr 633/72, anche in mancanza di operazioni.

**Vendite "b2c" da San Marino all'Italia.** Sempre in tema di vendite a distanza, nella risposta 498, avente stessa data della precedente, l'agenzia ha chiarito che, in base alle disposizioni dell'art. 15 del dm 21

giugno 2021, che disciplina l'applicazione dell'Iva nei rapporti italo-sammarinesi, le vendite a distanza poste in essere da un cedente di San Marino nei confronti di un privato consumatore in Italia devono essere assoggettate all'imposta nel nostro paese se il cedente ha superato, nell'anno precedente o nell'anno corrente, la soglia di 28.000 euro, oppure se, pur non avendo superato tale soglia, abbia optato per la tassazione in Italia. In tali casi il cedente sammarinese dovrà identificarsi in Italia mediante un rappresentante fiscale. In caso di mancato superamento della soglia e di assenza dell'opzione, invece, le vendite dovranno essere assoggettate ad Iva sammarinese. In ogni caso, precisa l'agenzia, il momento di effettuazione dell'operazione, rilevante ai fini dell'esigibilità dell'imposta, è influente ai fini della determinazione del luogo dell'imposizione; di conseguenza, eventuali clausole sul differimento degli effetti traslativi della cessione rileveranno soltanto ai fini del momento di pagamento dell'imposta. Rispondendo ad un ulteriore quesito dell'interpellante, l'agenzia ha infine precisato che, in mancanza del trasporto o della spedizione dei beni in Italia a cura o per conto del fornitore, la cessione "b2c" non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell'art. 15 del citato dm e ricade, quindi, nell'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, che prevede l'assoggettamento all'imposta nella repubblica di San Marino.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1601 - T.1752

